

L'ORIGINE DEI PRODOTTI NEL DIRITTO ALIMENTARE

Avv. Cesare Varallo

Food Lawyer

Founder & Managing Partner at www.foodlawlatest.com



ORIGINE

Articolo 2 lett. g)

- «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» [...] (v. criterio della trasformazione sostanziale, origine doganale)
- il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento”

ORIGINE

Reg. UE 952/2013 - Articolo 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci **interamente ottenute in un unico paese** o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.
2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno **subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

ORIGINE

Articolo 26.2 – Allegato XI:

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

- *a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;*
- *b) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI (carni suine, ovine, caprine, di volatili. No lagomorfi ed equidi).*

ORIGINE

Articolo 26.3

- *Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario (def. Art. 2 lett. q)*

(“l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa)

- *a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure*
- *b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.*

MA...

ORIGINE

Articolo 26.2 – 26.8

L'applicazione per carni e ingrediente primario è subordinata all'emanazione degli atti di esecuzione della Commissione:

*8. Entro il **13 dicembre 2013**, e a seguito di valutazioni d'impatto, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'applicazione del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo e all'applicazione del paragrafo 3 del presente articolo.*



ORIGINE

- Emanato il Reg. sull'origine delle carni:

Reg. 1337/2013

per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili.

Si applica dal 1° aprile 2015

ORIGINE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018

recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

2. Il presente regolamento non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008 o (UE) n. 251/2014, o protette in virtù di accordi internazionali, né ai marchi d'impresa, registrati, laddove questi ultimi costituiscano un'indicazione dell'origine, in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, a tali indicazioni.

ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

- a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:
 - i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
 - ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
 - iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
 - iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
 - v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
 - vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

ORIGINE INGREDIENTE PRIMARIO

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2020.

Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di applicazione del presente regolamento possono essere commercializzati sino ad esaurimento delle scorte.

ORIGINE

Articolo 26.5

Entro il **13 dicembre 2014**, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:

- a) i **tipi di carni diverse** dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b);
- b) il **latte**;
- c) il **latte usato quale ingrediente** di prodotti lattiero-caseari;
- d) gli **alimenti non trasformati**;
- e) i prodotti a base di un **unico ingrediente**;
- f) gli **ingredienti che rappresentano più del 50%** di un alimento

ORIGINE – ESITI STUDI

- **Carne come ingrediente** (Dic. 2013)
- **I tipi di carni diverse** dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2, lettera b); **il latte e il latte usato quale ingrediente** di prodotti lattiero-caseari (20 maggio 2015)
- **gli alimenti non trasformati**, i prodotti a base di un **unico ingrediente**; **gli ingredienti che rappresentano più del 50%** di un alimento (20 maggio 2015)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 9 dicembre 2016, recante «Indicazione dell'origine in etichetta del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari»
- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»
- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**»
- D.M. 16 novembre 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine, in etichetta, del **grano duro** per paste di semola di grano duro»



- *Publicato 17-08-2017*
- *Entrata in vigore 180 gg. dopo*
- *I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore, possono essere commercializzati sino a esaurimento scorte*

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine, in etichetta, del **grano duro** per paste di semola di grano duro»

- Si applica alle **paste alimentari di grano duro** di cui al DPR 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 (paste alimentari fresche e stabilizzate, paste destinate a paesi esteri UE e non UE) (art. 1)

- Si applica **mutuo riconoscimento** a paesi UE e terzi (art. 6)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine, in etichetta, del **grano duro** per paste di semola di grano duro»

a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale è stato coltivato il grano duro;

b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale è stata ottenuta la semola di grano duro.

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro»

a) Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato è stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) può essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale è stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine.

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**»

- *Pubblicato 16-08-2017*
- *Entrata in vigore 180 gg. dopo*
- *I prodotti immessi sul mercato*
o etichettati prima della data di

entrata in vigore, possono essere commercializzati sino a esaurimento scorte



ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del riso»

-Si applica al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;

-Mutuo riconoscimento verso Paesi UE e terzi (art. 6)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**»
 - a) *«Paese di coltivazione del riso»*: nome del Paese nel quale è stato coltivato il risone;
 - b) *«Paese di lavorazione»*: nome del Paese nel quale è stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;
 - c) *«Paese di confezionamento»*: nome del Paese nel quale è stato confezionato il riso;

Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese. (art. 2)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 26 luglio 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **riso**»

Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono

essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE». (art. 3)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 16 novembre 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»



- *Publicato 26-02-2018*
- *Entrata in vigore 180 gg. dopo*
- *I prodotti immessi sul mercato*

o etichettati prima della data di

entrata in vigore, possono essere commercializzati sino a esaurimento scorte

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 16 novembre 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **pomodoro**»

a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o più dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale è costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a). (art. 1)

- Mutuo riconoscimento verso Paesi UE e terzi. (art. 6)

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 16 novembre 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del pomodoro»

a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è

stato coltivato il pomodoro;

b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui

il pomodoro è stato trasformato.

Se entrambe le fasi nello stesso paese: «Origine: [Paese]».

ORIGINE – NORME NAZIONALI

- D.M. 16 novembre 2017 – «Indicazione dell'origine in etichetta del **pomodoro**»

- Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola

operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti

diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».(art. 2)

Vi ringrazio per l'attenzione!



Cesare Varallo

Food lawyer – Torino

www.foodlawlatest.com

foodlawlatest@gmail.com

Follow us on: [LinkedIn](#), [LinkedIn Group](#) [Twitter](#), [Facebook](#), [Youtube](#)